

Tre osservazioni: distinguere tra democrazie consolidate e non, attenzione al caso francese sulle pensioni, unilaterale insistere sul ruolo anti-maggioritario delle Corti*

STEFANO CECCANTI**

Abstract: Presentation given at the annual seminar of *Quaderni costituzionali* on “Il contributo delle Corti Costituzionali a garanzia delle democrazie” (Bologna, 11 December 2024).

Data della pubblicazione sul sito: 25 gennaio 2025

Suggerimento di citazione

S. CECCANTI, *Tre osservazioni: distinguere tra democrazie consolidate e non, attenzione al caso francese sulle pensioni, unilaterale insistere sul ruolo anti-maggioritario delle Corti*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2025. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione dell'intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* “Il contributo delle Corti Costituzionali a garanzia delle democrazie”, che si è tenuto a Bologna l'11 dicembre 2024. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/746017/il-contributo-delle-corti-costituzionali-a-garanzia-delle-democrazie>.

** Professore ordinario di Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Indirizzo mail: stefano.ceccanti@uniroma1.it.

In primo luogo mi complimento per le due belle relazioni che abbiamo ascoltato. Mi sembra in particolare positivo lo scarto tra i due interventi: quello più preoccupato di Ragone per le situazioni delicate e inquietanti di alcune democrazie non stabilizzate, non consolidate, e quello più positivo di D'Amico sul caso italiano.

Dobbiamo infatti non dimenticare lo scarto tra democrazie stabilizzate e non.

Nelle prime possono manifestarsi segni di regressione o comunque di preoccupazione, come nel nostro caso di incapacità del Parlamento di produrre accorsi tempestivi sui giudici costituzionali, ma queste realtà non vanno lette in termini ansiogeni e apocalittici, scambiando le loro pagliuzze per le travi presenti nelle democrazie non consolidate. Per la stessa ragione mi pare sbagliato leggere in termini minimalisti alcune deviazioni di queste ultime, come nel recente caso della sentenza della Corte costituzionale rumena. Tutto è certo criticabile e più di uno ha puntato il dito sul fatto che si siano presi per buoni, senza particolari verifiche, elementi conoscitivi provenienti dai servizi segreti, struttura servente del Governo, a cui la sentenza non è sgradita. Tuttavia, questo elemento non può essere isolato dal contesto, quello di una Corte che, sul modello francese, ha il dovere costituzionale di certificare la genuinità dei risultati elettorali e quello che presenta un ulteriore elemento del tutto anomalo, ben illustrato nella sentenza, secondo cui il candidato presidenziale giunto in testa al primo turno e onnipresente in campagna elettorale aveva osato dichiarare zero leu (la moneta rumena) di spese elettorali. Un evidente insulto al diritto e all'evidenza.

Nel momento in cui compariamo non possiamo scordare il contesto. Non possiamo in particolare sovrastimare gli elementi negativi nelle democrazie stabilizzate, che possiedono numerosi anticorpi anche nella società civile, e sottovalutare quelli nelle democrazie che non lo sono. Non sarebbe in particolare giustificata una lettura ansiogena della realtà italiana.

Tutto ciò lo riaffermo appunto in consenso pieno alle relazioni.

Sulla relazione Ragone la seconda osservazione che vorrei fare coincide con un unico dissenso puntuale, quello sulla Francia, sulla ricostruzione della sentenza pensioni. Ora è evidente che, come italiani, siamo a casa nostra piuttosto critici per alcune distorsioni, ad esempio per il fatto che i maxi-emendamenti siano elusivi rispetto alle condizioni poste dall'articolo 72 sull'esame e sul voto dei testi di legge. Tuttavia, nel caso francese non era in gioco una critica analoga, ma quella relativa all'uso intensivo e cumulativo di alcune forme di razionalizzazione del parlamentarismo, come la nota modalità estrema dell'articolo 49.3, che però sono puntualmente normate e il cui uso cumulativo non solo non è proibito, ma che era stato pensato ab origine da Michel Debré come perfettamente possibile. Queste scelte procedurali si possono criticare sul piano dell'opportunità politica, si

possono anche prospettare riforme tese a imitarle (peraltro il 49,3 lo è stato nel 2008), ma non sono argomenti per una declaratoria di incostituzionalità.

Terza e ultima sottolineatura più generale: a me sembra un po' riduttiva e unilaterale questa enfasi sul ruolo anti-maggioritario delle Corti. È evidente che una Corte costituzionale nell'annullare o anche solo modificare una legge approvata dalla maggioranza parlamentare sia contro-maggioritaria, ma la definizione pura e semplice di un "ruolo anti-maggioritario" rischia di rivelarsi una forzatura. A parte il fatto, che esula dal nostro seminario odierno, che le Corti possono essere chiamate a smentire anche altri poteri, come quello giudiziario (si veda in positivo la sentenza recente della nostra Corte nell'incredibile caso Esposito con centinaia di intercettazioni illegali), nel concreto l'azione degli organi di garanzia si traduce sia in smentite delle scelte delle maggioranze sia nella conferma di alcune loro decisioni: ciò tanto più quando sia stata smantellata la legislazione imposta da regimi non democratici precedenti, su cui il giudizio negativo è, in una prima fase, più ovviamente scontato. Ritengo che varrebbe la pena di descrivere la funzione di tali organi in modo più complesso come "moderatori della Costituzione", in grado di opporsi sia alle scelte delle maggioranze sia ai tentativi di forze di opposizione che pretendano di trasformare la propria legittima contrarietà di merito a singole scelte in una battaglia a difesa della Costituzione violata, quasi che quest'ultima possa essere univocamente interpretata solo ed esclusivamente in funzione di limite alla maggioranza. Può essere, ma non sempre e comunque, in automatico!